ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAZZINI"

Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di I grado

VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

MODALITA' E CRITERI PER ASSICURARE OMOGENEITA', EQUITA' E TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE



RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.P.R. 249 24 giugno 1998 come modificato dal **D.P.R. 235 del 21 novembre 2007**
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Estratto dall'art. 2 c. 4

L' alunno ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

D.LGS. 62 del 13 aprile 2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Estratto dall'art. 1

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo *(omissis)*; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

Estratto dall' art. 2.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Attraverso i seguenti criteri e modalità il nostro Istituto intende perseguire il fine formativo ed educativo della valutazione, la quale concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documentando lo sviluppo dell'identità personale e promuovendo l'autovalutazione di ogni alunno in ordine alle conoscenze, abilità e competenze acquisite.
Per la SCUOLA DELL'INFANZIA non si procede a valutazione; si rimanda al PTOF l'illustrazione delle modalità e dei criteri di osservazione dei processi di apprendimento che consentono lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza e che avviano alla cittadinanza. La scuola dell'infanzia si raccorda con la scuola primaria progettando percorsi di continuità e fornendo elementi utili alla valutazione in ingresso.

SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI I GRADO

Le verifiche e la valutazione degli apprendimenti avvengono nel seguente modo:

- Iniziale, per l'accertamento delle competenze in entrata degli alunni (prove d'ingresso);
- Formativa, in itinere, per monitorare l'apprendimento, dare informazioni utili agli studenti e rimodulare l'attività didattica;
- Al termine di ogni bimestre;
- Alla fine del quadrimestre.

Gli esiti delle verifiche vengono utilizzati anche per valutare l'efficacia del lavoro proposto e dei metodi utilizzati dai docenti al fine di apportare le eventuali modifiche alla progettazione curricolare elaborata nel corso dell'anno.
Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il Collegio dei Docenti ha definito le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, contenuti nel presente Protocollo di valutazione del processo formativo.
I criteri di valutazione sono frutto del confronto tra i docenti nell'ambito dei dipartimenti per aree disciplinari che sono convocati per elaborare/verificare la programmazione didattica, i criteri comuni di verifica degli apprendimenti, le prove di competenza e le relative rubriche di valutazione.
La valutazione, attraverso il confronto tra i risultati attesi e quelli ottenuti dall'alunno, ha lo scopo di:

- Verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- Verificare il grado di maturazione dell'alunno, considerato il suo punto di partenza;
- Verificare la validità del metodo di insegnamento;
- Individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- Modificare la programmazione educativa e didattica;
- Stimolare alla partecipazione, potenziare la motivazione e l'autostima;
- Sviluppare la capacità di autovalutazione e di orientamento.

Nella valutazione si tengono sempre in considerazione:

- Il percorso compiuto da ogni alunno;
- L'impegno dimostrato per il raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione, infatti, non coincide meccanicamente con l'apprezzamento tecnico dei risultati, ma riveste una ben più complessa valenza. Oltre ai risultati misurabili, alla sua definizione concorrono:

- Osservazioni occasionali e sistematiche;
- Attenzione ai ritmi di apprendimento;
- Riconoscimento dei diversi stili cognitivi;
- Apprezzamento dell'interesse e della partecipazione.

Un controllo costante dei risultati consente di rimuovere, con opportuni interventi compensativi di recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo di apprendimento dei singoli allievi.
La valutazione, che viene espressa in coerenza con l'offerta formativa, la personalizzazione/individualizzazione dei percorsi e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, ha cadenza quadrimestrale.
Il Documento di Valutazione può essere visionato on-line dalle famiglie nei mesi di febbraio e di giugno al termine degli scrutini. E' possibile visionare altresì la nota allegata per la valutazione degli apprendimenti e dell'interesse dimostrati dagli alunni nell'insegnamento della religione cattolica o nelle attività alternative a tale insegnamento.
Nei mesi di novembre/dicembre e di aprile le famiglie ricevono le informazioni sugli esiti di apprendimento al termine dei bimestri. Per la scuola secondaria di I grado gli esiti delle verifiche orali e scritte sono sempre accessibili alle famiglie attraverso il registro elettronico, costantemente aggiornato dai docenti, ma anche attraverso il diario degli alunni. Per la scuola primaria l'informazione inerente gli esiti delle verifiche orali e scritte avviene attraverso il diario e il materiale scolastico in uso (quaderni, schede …).
I genitori possono prendere visione delle verifiche e delle valutazioni riguardanti il proprio figlio anche durante gli incontri programmati per i colloqui individuali e durante le ore di ricevimento di ogni singolo docente.
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado il team docenti o il consiglio di classe procede a convocazione della famiglia dell'alunno che presenta difficoltà di apprendimento per un colloquio informativo e di condivisione delle strategie di miglioramento della situazione. Nella scuola secondaria di I grado tali colloqui sono curati dal coordinatore di classe, possibilmente dall'intero team docenti nella scuola primaria. I colloqui sono previsti anche al permanere delle difficoltà già evidenziate e, nel mese di maggio, per i casi a rischio di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
In caso di valutazione quadrimestrale inferiore a 6/10 in una o più discipline per obiettivi parzialmente o non ancora raggiunti, la scuola provvede alla segnalazione alle famiglie mediante colloqui individuali e ad attivare strategie e azioni per il miglioramento degli apprendimenti attraverso:

- Moduli di recupero in orario scolastico durante la pausa didattica;
- Organizzazione a classi aperte per gruppi di livello, ove possibile;
- Attività di supporto dei docenti con ore di potenziamento e contemporaneità;
- Strategie didattiche individualizzate, peer to peer, laboratori, apprendimento cooperativo;
- Corsi di recupero pomeridiani, tenuto conto delle risorse disponibili.

Gli alunni sono resi partecipi dei criteri generali sulla base dei quali sono valutati e dei loro risultati, al fine di potenziare la capacità di autovalutazione.

Per elaborare la valutazione da registrare sul documento di ogni alunno, fermo restando il dovere di ogni docente di utilizzare i risultati ottenuti nelle prove di verifica concordate nei dipartimenti e quelli ottenuti dalla somministrazione delle prove messe a punto dal gruppo di lavoro per la valutazione, si fa riferimento ai seguenti descrittori di livello.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI	
VOTO	**DESCRITTORI**
10	Pieno raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari e interdisciplinari. Padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente Piena acquisizione delle competenze previste. Possesso approfondito e personale degli argomenti. Uso corretto dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti. Impegno puntuale, approfondito e scrupoloso.
9	Raggiungimento completo degli obiettivi. Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. Soddisfacente acquisizione delle competenze previste. Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante e puntuale.
8	Raggiungimento apprezzabile degli obiettivi. Possesso delle conoscenze e delle abilità. Acquisizione adeguata delle competenze. Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. Impegno costante.
7	Raggiungimento sostanziale degli obiettivi. Uso corretto di conoscenze ed abilità. Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti. Acquisizione incerta delle competenze. Impegno abbastanza costante.
6	Raggiungimento essenziale degli obiettivi. Possesso superficiale di conoscenze ed abilità. Acquisizione difficoltosa delle competenze. Incertezze nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno non sempre adeguato.
5	Non completo raggiungimento degli obiettivi. Possesso frammentario di conoscenze e abilità. Acquisizione inadeguata delle competenze. Difficoltà nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno incostante e superficiale.
4 -1 **Per la scuola secondaria**	Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. Scarso possesso di conoscenze e abilità. Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze. Presenza di gravi errori nell'uso dei linguaggi e degli strumenti. Impegno scarso o nullo.

Nella valutazione disciplinare di fine quadrimestre occorre tener conto non solo della misurazione delle conoscenze e abilità ma anche delle strategie di apprendimento di ogni alunno quali:

- Capacità di orientarsi al compito:
  Esamina le caratteristiche del compito
  Pianifica il proprio percorso di lavoro
  Applica le strategie di studio apprese

- Capacità di monitorare:
  Identifica e corregge gli errori
  Riflette sulla validità delle strategie utilizzate

- Capacità di autovalutazione:
  Fa previsioni sulla riuscita del proprio lavoro
  Si interroga sui risultati ottenuti

Si terrà conto delle misurazioni oggettive ma anche:

- Del punto di partenza dell'alunno
- Delle sue capacità
- Dei processi attivati per l'apprendimento
- Dell'interesse dimostrato nei confronti della disciplina
- Dell'impegno nello studio individuale
- Della partecipazione all'attività didattica.

L'uso dei voti dall'uno al quattro nella scheda di valutazione sarà indicatore di gravissime situazioni di apprendimento. Non si useranno valutazioni inferiori al quattro 4/10 se non in casi di estrema gravità.
La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) e delle attività alternative per coloro che non si avvalgono dell'IRC viene espressa sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti mediante GIUDIZIO SINTETICO (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo) e resa su una nota separata dal documento di valutazione, secondo i descrittori riportati nella specifica tabella.

	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI RELIGIONE CATTOLICA
GIUDIZIO	**Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse**
OTTIMO	L'alunno propone interventi in modo propositivo e di stimolo per la classe. Padroneggia in maniera completa i contenuti proposti e li rielabora in forma chiara, originale ed interdisciplinare. E' in grado di saper confrontare i modelli interpretativi della religione cattolica con quelli delle altre religioni.
DISTINTO	L'alunno partecipa al dialogo educativo con interesse e in modo originale. E' in grado di integrare i contenuti personali con quelli disciplinari che sa rielaborare in maniera approfondita. Sa utilizzare e far riferimento nella personale ricerca sul senso della vita, ai modelli proposti dalla religione cattolica.
BUONO	L'alunno mostra attenzione, interesse e partecipazione agli argomenti proposti, utilizzando ulteriori fonti: Dimostra di possedere e di saper applicare con costanza e sicurezza le competenze acquisite.
SUFFICIENTE	L'alunno partecipa solo se stimolato dall'insegnante, dimostra di possedere solo le conoscenze fondamentali e di aver raggiunto solo i traguardi essenziali di base. L'alunno dà il proprio contributo solo in relazione agli argomenti trattati.
NON SUFFICIENTE	L'alunno fa interventi poco pertinenti, mostra scarsa partecipazione ed interesse. Possiede solo una parte dei contenuti che usa in modo superficiale e sporadico. Non presenta competenze specifiche e non è in grado di rielaborare le sue scarse conoscenze degli argomenti.

	VALUTAZIONE ATTIVITA'ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA
GIUDIZIO	**Descrizione dei livelli di apprendimento e di interesse**
OTTIMO	L'alunno mostra conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale, con alcuni spunti di analisi critica. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni, anche nuove, in modo critico, personale e creativo. Partecipa con grande interesse e in modo costruttivo, offrendo un valido contributo al dialogo educativo.
DISTINTO	L'alunno mostra conoscenze complete, organiche, articolate e con approfondimenti autonomi. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni anche presentati per la prima volta. Partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, offrendo un apprezzabile contributo.
BUONO	L'alunno mostra conoscenze complete, con qualche approfondimento autonomo. Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro e consapevole le conoscenze. Partecipa con interesse in modo costante al dialogo educativo.
SUFFICIENTE	L'alunno mostra conoscenze essenziali e sintetiche, è capace di approfondire solo se guidato. Riconosce e confronta seppure in modo iniziale le conoscenze. Dimostra partecipazione e interesse al dialogo.
NON SUFFICIENTE	L'alunno presenta conoscenze lacunose, frammentarie e superficiali. Non sa riconoscere, analizzare e collegare le conoscenze. Dimostra scarso interesse e partecipazione inadeguata al dialogo educativo.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO E DIVERSAMENTE ABILI

Premesso che l'incremento di alunni con bisogni educativi speciali, in situazione di disagio e di alunni stranieri impone la progettazione di percorsi formativi individualizzati che integrano il curricolo scolastico, i docenti di classe, in collaborazione con i docenti di sostegno, provvedono a graduare e/o differenziare le prove da somministrare in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti per gli alunni che siano stati destinatari, ai fini della valutazione, di percorsi didattici individualizzati (PEI per i diversamente abili) e personalizzati (PDP per gli alunni con bisogni educativi speciali).

La valutazione degli alunni disabili e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento riguarda sia i livelli di apprendimento che del comportamento.

Per la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 62/2017.

Si precisa che "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". (Art. 1, c. 8, D.Lgs. 62/2017).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Riferimenti normativi: D.Lgs. 62/2017 art. 1 c. 3, art. 2 c. 5
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, su proposta del coordinatore di classe nella scuola secondaria di I grado e del docente con orario settimanale prevalente nella classe per la scuola primaria, riportato nel documento di valutazione.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza di seguito indicate, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento di Istituto.

Valutazione del comportamento		
INDICATORI	**DESCRITTORI**	**GIUDIZIO**
Comportamento	• Pieno rispetto del regolamento d'Istituto e dei valori della comunità educativa. • Attenzione e disponibilità verso gli altri. • Ruolo costruttivo all'interno della classe e funzione di leader positivo. • Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare.	OTTIMO
Partecipazione	• Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali. • Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici.	
Frequenza	• Frequenza assidua.	
Comportamento	• Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. • Pieno rispetto del regolamento d'istituto. • Collaborativo nei rapporti interpersonali.	DISTINTO
Partecipazione	• Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni. • Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche.	
Frequenza	• Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi.	

Comportamento	• Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d'Istituto. • Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe. • Correttezza nei rapporti interpersonali.	BUONO
Partecipazione	• Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo. • Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche.	
Frequenza	• Alcune assenze e ritardi.	
Comportamento	• Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico. • Rapporti sufficientemente collaborativi. • Rapporti interpersonali non sempre corretti.	DISCRETTO
Partecipazione	• Partecipazione a volte discontinua all'attività didattica. • Interesse selettivo. • Modesta puntualità nelle consegne scolastiche.	
Frequenza	• Ricorrenti assenze e ritardi.	
Comportamento	• Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di ravvedimento. • Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico o sospensione da 1 a 5 giorni. • Comportamento a volte scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della scuola. Danni lievi arrecati volontariamente alle persone, alle cose.	SUFFICIENTE
Partecipazione	• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle attività didattiche. • Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche.	
Frequenza	• Frequenti assenze e ripetuti ritardi.	

Comportamento	• Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel regolamento d'Istituto e nel Patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 5 gg. (di competenza del Consiglio d'Istituto). • Danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose. • Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico.	MEDIOCRE
Partecipazione	• Inadeguata, oppositiva senza sostanziale rispetto delle consegne scolastiche.	
Frequenza	• Numerosissime assenze e continui ritardi.	
Comportamento	• Gravi episodi lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola con pericolo per l'incolumità delle persone caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale. • Sanzioni disciplinari con sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza del Consiglio d'Istituto). • Funzione negativa nel gruppo classe.	INSUFFICIENTE
Partecipazione	• Completo disinteresse al dialogo educativo • Mancato assolvimento delle consegne scolastiche	
Frequenza	• Limitatissima e del tutto irregolare	

L'attribuzione di giudizio INADEGUATO in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

- Nel corso dell'anno scolastico sia stato destinatario di sanzioni disciplinari che hanno comportato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo di sospensione da 1 a 5 giorni;
- Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal regolamento disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

VALUTAZIONI FINALI

Criteri generali ammissione classe successiva ed esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione
- Linee guida facenti parte del P.T.O.F. di Istituto -

Il Collegio dei Docenti, dopo ampia discussione, al fine di assicurare una omogeneità di comportamenti all'interno dell'istituto dei singoli consigli di classe, all'unanimità approva, unitamente alla premessa che segue, i seguenti criteri generali, posti a base delle valutazioni finali, nel rispetto delle competenze degli stessi consigli di classe, a cui è demandata ogni decisione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

PREMESSA

A) Linee comuni di valutazione.

I Docenti dell'Istituto riconoscono l'importanza che assume la valutazione all'interno del lavoro scolastico come momento di riscontro dei processi di insegnamento e apprendimento.
I Docenti opereranno con chiarezza e trasparenza e concordano che la **valutazione** tiene presente i seguenti punti:

a) Raggiungimento traguardi fissati nella programmazione didattica;
b) Progresso rispetto alla situazione di partenza;
c) Partecipazione al lavoro di classe

B) Competenza Collegio dei Docenti – del Consiglio di classe e del team dei docenti – del Docente

Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell'omogeneità dei criteri di valutazione, tenendo conto delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari.
Ogni singolo Consiglio di Classe o gruppo docenti è comunque responsabile in sede di scrutinio, essendo questo momento la fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato in tutte le sue tappe.
Il docente propone il voto, utilizzando la scala decimale sulla base di un giudizio motivato che si fonda su:

a) Gli esiti di un congruo numero di prove di verifica (almeno 4/5 tra scritte/orali/pratiche);
b) La valutazione complessiva della frequenza regolare, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, dimostrati dallo studente durante l'intero anno scolastico;
c) L'esito delle verifiche relative agli interventi individualizzati, di recupero/sostegno effettuati nel corso dell'anno scolastico.

C) Ammissione / non ammissione alla classe successiva

SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o dal suo delegato, possono non ammetter l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Il collegio dei docenti, con propria delibera, stabilisce eventuali deroghe che possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta il consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico il relativo orario personalizzato e fornisce periodicamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali informazioni alle famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza del proprio figlio. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Ammissione/ non ammissione alla classe successiva

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Viene confermata la non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4 comma 6 e 9 bis del DPR n.249/1998).

Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni espresse con 4/10 o meno; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10.

Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione nel caso l'alunno presenti una valutazione non sufficiente in più discipline, tenendo conto dei seguenti criteri:

- Conoscenze frammentarie, riferite a livelli lontani dai minimi requisiti stabiliti in sede di programmazione didattico-educativa dai Consigli di Classe per una valutazione sufficiente nella singola disciplina.
- Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale.
- Valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo.
- Andamento scolastico non suffragato da un pur minimo interesse, da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati.
- Frequenza alle lezioni irregolare.
- Comportamento scorretto.

Nella decisione si terrà conto anche delle ripetenze.

Ammissione/ non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame di Stato è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4 comma 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
c) Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'IVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno. Il voto di non ammissione dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a 6/10. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DI MERITO SUL PERCORSO TRIENNALE

Il Collegio dei docenti definisce il seguente criterio generale per la valorizzazione del merito nel percorso triennale:

"Ove l'allievo partendo da una situazione formativa non pienamente soddisfacente o brillante abbia superato con costante impegno difficoltà o svantaggi personali o socio-economici-ambientali realizzando un miglioramento significativo su obiettivi valoriali e cognitivi, la valutazione di ammissione potrà essere arrotondata all'unità successiva con apposita motivazione verbalizzata"

Approvato dal Collegio dei docenti del 16 marzo 2018

Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità.

Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione da almeno un triennio.

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica.

D) Deroghe

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado che, nell'anno scolastico in corso, non raggiungano i tre quarti di presenza del monte ore annuale, quindi il 25% delle 990 ore previste dal piano di studi (30 ore per 33 settimane di scuola convenzionali), sono previste, in riferimento all'articolo 5 del D.Lgs. 62/2017, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, ovvero:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (nota del MIUR n. 20 del 04 marzo 2011), con permanenza sia in casa che in ospedale;
- Terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;
- Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- Assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio- sanitari etc.;
- Assenze dovute ad altri impedimenti di forza maggiore;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- Gravi motivi di famiglia debitamente documentati da assimilare alle assenze descritte nella nota MIUR n. 20 del 04 marzo 2011;
- Assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall' allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. Prot. n. 3602/P0 del 31/7/2008.

Le circostanze predette possono coesistere e concorrere cumulativamente.

Tutte le assenze rientranti nelle deroghe debbono essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione relativa alle motivazioni che possono dare applicazione alle suddette deroghe deve essere tempestivamente consegnata al Dirigente scolastico durante il corso dell'anno e prima degli scrutini finali. Detta documentazione sarà valutata dal Consiglio di classe.

Approvato dal Collegio dei docenti del 21/11/2017